

## **Statuti**

### **Nome, sede e scopo**

#### **Art. 1 Nome e sede**

Il Club Svizzero del Leonberger (CSL) è un'associazione secondo l'art. 60 e successivi del Codice Civile Svizzero (ZGB) e ha la sua sede al domicilio del presidente. Essa è una sezione della Società Cinologica Svizzera (SCS) ai sensi dell'art. 5 degli statuti della SCS.

#### **Art. 2 Scopo**

Lo scopo del CSL è:

- a) promuovere in Svizzera l'allevamento del cane di razza pura Leonberger secondo lo standard depositato presso la Fédération Cynologique Internationale (FCI);
- b) promuovere la divulgazione della razza Leonberger in Svizzera;
- c) sostenere le aspirazioni della SCS
- d) realizzare manifestazioni cinofile
- e) trasmettere ai soci ed altri interessati informazioni e nozioni inerenti l'allevamento della razza Leonberger, l'acquisto, il mantenimento, le cure, nonché l'educazione e l'addestramento. Tutto ciò in base alle conoscenze scientifiche, agli onesti principi di sportività ed osservando i principi della legge sulla protezione degli animali;
- f) promuovere i contatti tra gli allevatori e le persone interessate;
- g) promuovere i contatti amichevoli tra i soci e curare la socievolezza;
- h) promuovere i contatti con i Club stranieri del Leonberger

#### **Art. 3 Perseguimento dello scopo**

Il CSL aspira all'adempimento di questi compiti tramite

- a) la promozione dello scambio di esperienze tra i soci;
- b) la consulenza alle persone interessate all'acquisto di un cane della razza Leonberger;
- c) l'esercizio di un ufficio informazioni e mediazione;
- d) il controllo sull'osservanza dello standard della razza e notifica dello stesso agli interessati;
- e) la realizzazione di manifestazioni cinofile all'interno del Club; se possibile con l'assegnazione del CAC e con coppe e premi d'onore;
- f) la realizzazione di selezioni;
- g) la rappresentanza degli interessi e dei diritti dei soci;
- h) la nomina, l'istruzione ed il perfezionamento di aspiranti giudici, giudici e di addetti all'esecuzione dei tatuaggi.

### **Art. 3a Gruppi regionali**

Onde intensificare i contatti tra i soci, il CSL può promuovere la fondazione di gruppi regionali (GR) osservando i seguenti principi e disposizioni:

#### **1. Fondazione**

La fondazione di ogni GR è sottoposta all'approvazione dell'assemblea generale del CSL. Per fondare un GR sono necessarie un minimo di 20 persone che siano già soci con diritto di voto del CSL e risiedano nella rispettiva regione. I GR sono un'istituzione puramente interna del CSL. In particolare non dispongono della posizione legale di una sezione autonoma della SCS.

#### **2. Organizzazione**

Il consiglio direttivo del CSL emana uno statuto d'organizzazione inerente l'organizzazione interna del GR. Questi statuti non devono essere in contrasto in nessun modo con gli statuti del CSL.

#### **3. Condizioni di socio**

E' auspicabile che i soci del CSL si riuniscono in GR. L'accettazione di non soci del CSL come soci attivi nel GR non è permessa.

#### **4. Compiti del GR**

L'attività del GR comprende:

- Lo scambio d'esperienze concernente il mantenimento, l'educazione e l'allevamento dei cani.
- L'organizzazione di „giornate del Leonberger“ regionali, allenamenti di lavoro e/o d'esposizione, ecc.
- La promozione della socievolezza tra i soci.

Dopo aver conferito con il consiglio direttivo del CSL:

- Organizzazione di esami d'attitudine all'allevamento e evtl, organizzazione del Campionato sociale o di altre manifestazioni svizzere.

I programmi annuali del GR vengono pubblicati tempestivamente nell'organo ufficiale del CSL.

#### **5. Finanze**

I GR sono autorizzati a chiedere una quota sociale dai loro soci. L'ammontare di questa dev'essere approvato dal consiglio direttivo del CSL.

Per ogni socio attivo il GR riceve un contributo annuale dal CSL. Questo viene versato solo una volta per ogni socio del CSL. L'ammontare di questo contributo viene fissato dall'assemblea generale del CSL.

La cassa del GR viene tenuta autonomamente. Per le obbligazioni del GR non garantisce il CSL.

#### **6. Direzione del GR**

La direzione del GR è composta da almeno 3 soci. Il presidente della direzione del GR è contemporaneamente la persona di contatto con il CSL.

La direzione del GR è obbligata alla fine di ogni anno civile ad inviare al consiglio direttivo del CSL, all'attenzione dell'assemblea generale, un rapporto inerente le attività nonché l'elenco dei soci.

I presidenti dei GR vengono invitati dal consiglio direttivo del CSL almeno una volta all'anno ad una riunione per uno scambio d'opinioni e la coordinazione del programma annuale.

#### **7. Obblighi del GR**

Scopo principale del GR è la promozione della conoscenza del Leonberger e la rappresentanza degli interessi del CSL.

Se un GR si comporta in modo contrario al dovere, il consiglio direttivo del CSL può chiedere la convocazione di una riunione dei soci del GR o, in caso di rifiuto da parte della direzione del GR, convocarla egli stesso e rappresentare la sua posizione e presentare le sue proposte. Se questi provvedimenti non portano a buon fine e il GR insiste nel suo comportamento contrario al dovere il consiglio direttivo in occasione della prossima assemblea generale può chiedere lo scioglimento del GR. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

#### **8. Scioglimento del GR**

Se un GR viene sciolto, un eventuale capitale del GR non dev'essere distribuito tra i soci. Dev'essere consegnato al consiglio direttivo del CSL per l'amministrazione. Se entro 5 anni viene fondato un nuovo GR lo stesso, dopo l'approvazione dell'assemblea generale, può fare domanda al consiglio direttivo del CSL per la consegna del capitale del GR sciolto.

Se non viene fondato un nuovo GR entro 5 anni, il capitale del GR sciolto va a favore del CSL.

## **II. Condizioni di socio**

### **Art. 4 Soci**

Tutte le persone capaci di giudicare possono essere ammessi nel CSL. Per i minorenni è necessario il consenso dei genitori o del tutore legale ed il diritto di voto potrà essere esercitato solo al compimento del sedicesimo anno d'età.

Coniugi ed altri membri della famiglia valgono come soci individuali. Durante l'assemblea generale può essere decisa una riduzione della quota sociale.

Oltre alle persone fisiche possono aderire al CSL sia persone giuridiche che società collettive e semplici, nonché ditte singole.

### **Art. 5 Ammissione di soci**

L'ammissione come socio avviene tramite il consiglio direttivo.

Chi desidera far parte del CSL deve rivolgersi per iscritto al presidente.

Prima dell'ammissione devono essere pubblicati il nome e l'indirizzo di tutte le categorie di socio nell'organo ufficiale della SCS. L'omissione di pubblicazione comporta l'annullamento della condizione di socio.

Ricorsi contro l'ammissione devono essere inoltrati e motivati entro 14 giorni dall'ultima pubblicazione al presidente all'attenzione del consiglio direttivo.

Se da un ricorso risulta che la persona in questione è già stata esclusa da un'altra sezione della SCS ai sensi dell'art. 10, il consiglio direttivo del CSL deve rifiutare l'accettazione del socio. Altrimenti la decisione concernente i ricorsi è libera, per cui il consiglio direttivo può rifiutare l'accettazione di soci senza indicazione del motivo.

### **Art. 6 Soci onorari e veterani**

I soci che si sono resi particolarmente benemeriti nella cinofilia o nel CSL possono essere nominati soci onorari, su richiesta del consiglio direttivo, dall'assemblea generale, a condizione che 2/3 dei votanti siano d'accordo.

I soci onorari sono liberati da tutti i versamenti dei contributi. Essi possono essere invitati come consulenti alle riunioni del consiglio direttivo.

Persone che sono soci del CSL ininterrottamente da 20 anni vengono nominati veterani dal presidente del CSL in occasione dell'assemblea generale ordinaria. I versamenti dei contributi dei veterani si limitano ai contributi della SCS (marca annuale della SCS).

Persone che sono soci del CSL o di una sezione della SCS ininterrottamente da 25 anni, su richiesta dell'associazione, vengono inoltre nominati dalla SCS veterani SCS e ricevono il distintivo di veterano. Secondo l'art. 17 degli statuti della SCS questo viene consegnato dal CSL.

### **Art. 7 Cessazione della condizione di socio**

La condizione di socio cessa con la morte di una persona fisica, o con la liquidazione di una persona giuridica, dimissioni (Art. 8), radiazione (Art. 9) o esclusione (Art. 10).

### **Art. 8 Dimissioni**

Dimissioni collettive non sono valide.

Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto da ciascun socio per la fine di un anno civile. La rispettiva notifica dev'essere in possesso del presidente entro la fine di settembre del rispettivo anno; altrimenti le dimissioni hanno validità solo dall'anno successivo.

Se l'anno civile non coincide con l'anno associativo, la quota sociale è dovuta per tutto l'anno associativo.

### **Art. 9 Radiazione**

I soci che nonostante lo scambio di idee con il consiglio direttivo disturbano la buona armonia dell'associazione o non adempiono i loro obblighi finanziari verso il CSL e/o la SCS, possono essere radiati dal consiglio direttivo.

La radiazione ha effetto solo all'interno del CSL e non è vincolante per altre sezioni della SCS.

Il socio in questione ha la possibilità di fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della radiazione. Questo dev'essere inoltrato e motivato per iscritto al presidente, all'attenzione della prossima assemblea generale. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ricorso viene presentato dal consiglio direttivo all'assemblea generale, la quale decide con la semplice maggioranza in ultima istanza circa la radiazione.

### **Art. 10 Esclusione**

Un socio può essere escluso a causa di:

- a) grave violazione degli statuti o regolamenti del CSL, della SCS od una loro sezione
- b) danneggiamento della stima o degli interessi del CSL o della SCS con un comportamento disonesto o disonorevole o per maltrattamenti di animali.

L'esclusione avviene su richiesta del consiglio direttivo dall'assemblea generale, per cui il consiglio direttivo rappresenta anche richieste del ZV della SCS. L'approvazione di una richiesta da parte dell'assemblea generale necessita di una maggioranza di 2/3 dei votanti.

Il socio dev'essere avvisato mediante lettera raccomandata inerente l'introduzione della procedura d'esclusione. Inoltre dev'essere fatto notare che il socio può perorare la sua causa davanti alla prossima assemblea generale a scelta verbalmente o per iscritto.

Se l'interessato sceglie la procedura scritta, la sua presa di posizione dev'essere presso il presidente al più tardi 7 giorni prima dell'assemblea generale, altrimenti perde il diritto. Le prese di posizione ricevute entro il termine vengono lette da un membro del consiglio direttivo all'assemblea generale. Il consiglio direttivo ha il diritto di commentarle. Ciò vale anche se l'interessato ha scelto la procedura verbale.

Se l'assemblea generale ha escluso un socio, per cui è necessaria la maggioranza di 2/3 dei votanti presenti, l'esclusione dev'essere notificata all'interessato mediante lettera raccomandata con l'indicazione dei motivi. Questa lettera deve inoltre contenere l'indicazione che ha il diritto di fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione presso il presidente della SCS all'attenzione della prossima assemblea dei delegati della SCS.

Il ricorso all'assemblea dei delegati della SCS deve avvenire per iscritto e dev'essere corredato di un'istanza e della motivazione. Esso ha effetto sospensivo. L'assemblea dei delegati della SCS decide definitivamente sull'esclusione, con riserva dell'art. 75 del codice civile svizzero (ZGB).

L'esclusione dal CSL che ha valore di legge, cagiona la perdita dell'appartenenza in tutte le sezioni della SCS, e viene pubblicata dal CSL sull'organo ufficiale di pubblicazione della SCS.

I soci esclusi per legge sono bloccati rispetto a tutte le manifestazioni della SCS e tutte le sezioni, in particolare rispetto alla partecipazione ad esposizioni o prove. Inoltre non possono far eseguire delle registrazioni nel libro genealogico canino svizzero (SHSB). Un eventuale nome di affisso viene cancellato. Se l'escluso è giudice o aspirante giudice avviene la radiazione nella lista di giudici della SCS.

Se un socio si sottrae mediante dimissioni alla procedura d'esclusione in corso, la stessa può essere eseguita ugualmente. Le dimissioni non hanno importanza sulle conseguenze di un'esclusione legale.

### **Art. 11 Diritti dei soci**

Ogni socio con diritto di voto ha la stessa forza di voto. La sua presenza gli dà diritto ad un voto. E' possibile farsi rappresentare da un altro socio. La delega deve avvenire per iscritto e su richiesta dev'essere esibita dal sostituto. Ogni socio presente con diritto di voto può accettare solo una delega.

Ogni socio ha il diritto di presentare domande al presidente all'attenzione della prossima assemblea generale. Queste devono pervenire in forma scritta al presidente prima della fine dell'anno civile precedente (art. 15). Le domande dei soci, ricevute entro il termine stabilito, devono essere trattate in ogni caso.

Gli altri diritti e particolarmente le agevolazioni dei soci sono regolati in speciali regolamenti della SCS.

### **Art. 12 Obblighi dei soci**

Con l'entrata nel CSL il socio riconosce gli statuti e regolamenti della SCS e del CSL e s'impegna a rispettarli. S'impegna inoltre ad adempiere gli obblighi finanziari entro i termini stabiliti verso il CSL e la SCS e ad abbonarsi all'organo ufficiale di pubblicazione della SCS.

### **III. Organizzazione**

#### **Art. 13 Organi**

Gli organi del CSL sono:

- a) l'assemblea generale (art. 14-19)
- b) il consiglio direttivo (art. 20-22)
- c) l'organo di controllo (art. 23)
- d) la commissione d'allevamento (art. 25)
- e) le commissioni speciali (art. 26)

#### **Art. 14 Assemblea generale**

L'assemblea generale forma l'organo superiore del CSL. Elegge gli altri organi e ha il controllo sulla loro attività, ad eccezione dei delegati e delle commissioni speciali.

#### **Art. 15 Convocazione all'assemblea generale ordinaria**

La convocazione all'assemblea generale ordinaria, che deve avvenire ogni anno entro la fine di marzo, avviene tramite il consiglio direttivo mediante circolare ai soci o pubblicazione nell'organo ufficiale dell'associazione, con l'osservanza di un preavviso di 20 giorni e l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Le domande presentate dai soci all'attenzione della prossima assemblea generale ordinaria devono essere in possesso del presidente prima della fine dell'anno civile precedente, in forma scritta e motivata, altrimenti non possono essere trattate.

Questioni che non sono all'Ordine del Giorno possono essere discusse ma non possono essere prese delle decisioni.

#### **Art. 16 Assemblea generale straordinaria**

Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su decisione del consiglio direttivo o su richiesta scritta di 1/5 dei soci con contemporanea indicazione degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).

La rispettiva richiesta va indirizzata al presidente. Dopo di che il consiglio direttivo convocherà entro 2 mesi un'assemblea generale straordinaria. Per quanto concerne le modalità valgono le regole del precedente art. 15.

#### **Art. 17 Attitudine di deliberare dell'assemblea generale**

Indipendentemente dal numero dei presenti ogni assemblea generale convocata secondo gli statuti è atta a deliberare. Su ogni decisione dev'essere tenuto un protocollo.

#### **Art. 18 Competenza dell'assemblea generale**

L'assemblea generale decide definitivamente in tutte le questioni interne dell'associazione. In particolare le spetta:

- a) l'approvazione del protocollo dell'ultima assemblea generale
- b) l'approvazione delle relazioni annuali
- c) l'esame del bilancio annuale e della relazione dell'organo di controllo, nonché il conferimento delle cariche al consiglio direttivo
- d) l'approvazione del bilancio preventivo
- e) la determinazione delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari, nonché delle tasse
- f) la determinazione delle competenze di spese del consiglio direttivo
- g) le elezioni
  - del presidente
  - del cassiere
  - degli altri membri del consiglio direttivo

- dell'organo di controllo
  - del presidente della commissione d'allevamento
  - degli altri membri della commissione d'allevamento
  - dei giudici e aspiranti giudici
- h) la decisione sulla modifica degli statuti
- i) la decisione su richieste al consiglio direttivo
- j) la nomina di soci onorari
- k) il disbrigo di ricorsi inerenti la radiazione di soci
- l) l'esclusione di soci
- m) la decisione sullo scioglimento dell'associazione

### **Art. 19** *Votazione nell'assemblea generale*

Ogni partecipante con diritto di voto ha un voto all'assemblea generale.

Se non è previsto altro degli statuti, l'assemblea generale decide con la maggioranza semplice dei voti validi consegnati. Per le elezioni vale per lo scrutinio la maggioranza assoluta e per il ballottaggio la maggioranza relativa. Con parità di voti decide il presidente e per le elezioni il sorteggio.

Le votazioni e le elezioni sono aperte se non è stato richiesto il contrario.

### **Art. 20** *Il consiglio direttivo*

Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere e da minimo tre membri. Il presidente della commissione d'allevamento e il direttore dei giudici sono automaticamente membri.

Il consiglio direttivo viene eletto per la durata di 2 anni. E' possibile la rielezione.

Se a causa di dimissioni è necessaria una prematura sostituzione, il successore termina la durata di carica del suo predecessore.

Come presidente può essere eletto solo un cittadino svizzero o uno straniero con il permesso di residenza. E' obbligatorio il domicilio in Svizzera.

Ad eccezione del presidente e del cassiere il consiglio direttivo si costituisce autonomamente. Egli emana un regolamento inerente la sua organizzazione, il quale regola in particolare le singole competenze finanziarie. Questo regolamento dev'essere approvato dall'assemblea generale.

### **Art. 21** *Decisioni del consiglio direttivo*

Il consiglio direttivo è atto a deliberare quando la riunione è stata convocata regolarmente e la maggioranza dei membri del consiglio partecipano alla riunione. Le decisioni del consiglio direttivo avvengono con la maggioranza dei voti consegnati. In caso di parità di voti decide il presidente.

L'autorizzazione di firma del consiglio direttivo è regolata dalla decisione.

### **Art. 22** *Compiti all'interno del consiglio direttivo*

Al presidente spetta in particolare:

- a) il disbrigo di tutti gli affari che per la loro urgenza non possono aspettare una convocazione di una riunione del consiglio direttivo
- b) la direzione e la sorveglianza di tutta l'attività sociale, nonché l'allestimento della relazione annuale
- c) la preparazione degli affari per le riunioni del consiglio direttivo e le assemblee generali
- d) la direzione delle riunioni del consiglio direttivo e delle assemblee generali
- e) la rappresentanza dell'associazione verso l'esterno

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di impedimento. Il presidente può delegare altri compiti al vicepresidente.

Il segretario tiene il protocollo e la corrispondenza.

Il cassiere si preoccupa degli incassi tempestivi delle quote sociali, amministra la cassa ed adempie gli obblighi finanziari dell'associazione. Egli chiude il bilancio per la fine dell'anno civile, o rispettivamente, anno sociale.

Ai membri possono essere assegnati compiti speciali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce gli organi di pubblicazione ufficiali per il CSL e le loro modalità di abbonamento.

### **Art. 23 Organo di controllo**

L'organo di controllo è composto da due revisori di conti e di un sostituto. La durata di carica è di 2 anni.

I revisori dei conti controllano il bilancio completo e fanno rapporto scritto e richiesta all'assemblea generale.

### **Art. 24 Delegati**

I delegati che rappresentano l'associazione all'assemblea dei delegati della SCS vengono eletti dal consiglio direttivo. Il numero e la funzione dei delegati dipende dall'art. 21ff degli statuti della SCS.

### **Art. 25 Commissione d'allevamento**

La commissione d'allevamento è composta dal presidente, dal segretario e dal consigliere d'allevamento, nonché eventuali altri membri.

Il giudice direttore è ufficialmente membro della Commissione di allevamento. In caso di necessità un altro giudice può fare le sue veci. Lo stesso vale per il presidente del CSL che ha il diritto di delegare questo compito ad un altro membro del consiglio direttivo.

Inoltre possono essere eletti solo soci. L'elezione nella commissione d'allevamento avviene tramite l'assemblea generale. Il presidente viene eletto separatamente. La durata di carica della commissione d'allevamento è di 2 anni, analogo al consiglio direttivo. E' possibile la rielezione.

Nella composizione della commissione d'allevamento viene tenuto conto di una adeguata rappresentanza di allevatori. Ad eccezione del presidente la commissione d'allevamento si costituisce autonomamente.

La commissione d'allevamento sbriga i suoi affari nell'ambito dei compiti assegnati nel regolamento d'allevamento. Essa sorveglia l'allevamento svizzero del Leonberger secondo queste direttive e notifica eventuali violazioni contro il regolamento d'allevamento al consiglio direttivo.

La commissione d'allevamento ha inoltre il compito di:

- a) preparare le modifiche necessarie all'interno del paese in caso di una modifica dello standard internazionale
- b) preparare modifiche o aggiunte necessarie per il regolamento d'allevamento
- c) sorvegliare l'allevamento dei cani di razza Leonberger
- d) assicurare agli aspiranti giudici l'istruzione specifica della razza
- e) istruire ed aggiornare i soci circa le questioni d'allevamento
- f) realizzare esami d'attitudine all'allevamento

### **Art. 26 Commissioni speciali**

Se necessita una commissione speciale per il disbrigo di compiti particolari i membri vengono eletti dal consiglio direttivo, il quale sceglie anche il presidente. Almeno il presidente di una commissione speciale dev'essere membro del consiglio direttivo.

Le commissioni speciali rappresentano un organo straordinario dell'associazione e devono fare rapporto all'organo mandante.

### **Art. 27 Giudici d'esposizione**

L'elezione e l'istruzione di giudici d'esposizione e di aspiranti giudici dipende dagli art. 42 – 46 degli statuti della SCS, dal regolamento dei giudici d'esposizione (ARO) della SCS e dal regolamento interno del CSL concernente l'istruzione specifica della razza.

L'elezione di giudici e aspiranti giudici compete in ogni caso all'assemblea generale del CSL.

I giudici e aspiranti giudici nominano un giudice direttore dalla loro cerchia. Questo viene confermato dall'assemblea generale. La durata di carica è di 2 anni. E' possibile la rielezione.

## **IV. Finanze**

### **Art. 28 Entrate dell'associazione**

L'associazione ottiene le sue entrate tramite:

- a) quote sociali ordinarie
- b) altri contributi e tasse come contributi speciali, tassa d'entrata e tasse nell'ambito dell'allevamento (tasse per i riproduttori, tasse d'allevamento, tasse per i controlli delle cucciolate e del canile, tasse per i tatuaggi)
- c) altre entrate come offerte

I contributi e le tasse vengono fissati dall'assemblea generale e da questa possono essere adeguati annualmente.

### **Art. 29 Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni del CSL garantisce solo il capitale dell'associazione. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Il CSL non è responsabile per le obbligazioni della SCS, la quale da parte sua non è responsabile per quelle del CSL.

## **V. Altre disposizioni**

### **Art. 30 Revisione degli statuti**

Una decisione dell'assemblea generale per la revisione di questi statuti necessita dell'approvazione di 2/3 dei votanti presenti.

### **Art. 31 Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento del CSL può avvenire solo da un'assemblea generale convocata per questo scopo e necessita dell'approvazione di 4/5 dei votanti presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione il capitale viene depositato presso il segretariato della SCS per l'evenienza della fondazione di una nuova associazione con lo stesso scopo.

Se questo avviene entro 10 anni dallo scioglimento del CSL, il capitale passa senza alcun risarcimento alla nuova associazione. Passato questo periodo il capitale passa senza alcun risarcimento alla Fondazione Albert-Heim. I soci dell'associazione non possono far valere alcun diritto.

### **Art. 32 Condizioni finali**

Questi statuti sono stati approvati dall'assemblea generale ordinaria del 26 febbraio 1989 e entrano in vigore con effetto immediato dopo l'approvazione del consiglio direttivo centrale della SCS.

Questi statuti sostituiscono quelli del 26 febbraio 1989 con le rispettive modifiche.

In nome del Club Svizzero del Leonberger

Il presidente

Pablo K. Pabst

La segretaria

Dr. Hanspeter Bürkler